



NOVITA' IMPORTANTI PER LE PROFESSIONI ORDINISTICHE DAL 29 AGOSTO 2017

Alla vigilia di Ferragosto e' approdata in Gazzetta Ufficiale la Legge annuale per il mercato e la concorrenza, che contiene numerose novita' per i liberi professionisti che esercitano attivita' regolamentate.

Le piu' importanti sono le seguenti:

Art. 1 comma 150: viene previsto l'obbligo per tutti i professionisti iscritti ad ordini o collegi di comunicare ai propri clienti in forma scritta o digitale sia il grado di complessita' dell'incarico ricevuto sia gli oneri che il cliente dovra' verosimilmente sostenere (si parla di oneri ipotizzabili) sino al termine dell'incarico stesso. Pertanto , al momento di assumere un incarico professionale , dal 29 08 2017 si fornire al proprio possibile cliente un preventivo scritto (sino ad ora i preventivi erano stati sì introdotti , nel 2012, ma erano obbligatori solo se espressamente richiesti dalla clientela). Inoltre tale preventivo e' previsto che debba contenere i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita'.

Art. 1 comma 152: viene previsto che tutti gli iscritti ad ordini e collegi devono indicare ai propri clienti ed all'utenza in generale i titoli effettivamente posseduti e le eventuali specializzazioni (quindi anche nel preventivo di cui sopra). Questo obbligo e' una vera e propria novita' in quanto sino ad ora tale comunicazione era una facolta'.

Art. 1 c. 153,154,155,156: interessano le societa' operanti nel settore odontoiatrico e la figura del direttore sanitario all'interno delle stesse. Viene previsto che le societa' che operano nel settore odontoiatrico devono avere un Direttore Sanitario che sia iscritto all'Albo degli Odontoiatri e che operi in una sola struttura. Nel caso in cui la stessa societa' odontoiatrica gestisca piu' strutture , per ciascuna di esse dovra' essere nominato un differente Direttore Sanitario . Inoltre viene previsto che all'interno di tali societa' le prestazioni odontoiatriche devono essere svolte da soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 409 / 1985.

Art. 1 c.141: interessa la professione forense e regola l'esercizio della professione in forma societaria, consentendolo a societa' di persone , di capitali e cooperative, mentre continua ad essere vietato per tramite di societa' fiduciarie , trust o per interposta persona. Le societa' tra avvocati sono iscritte in apposita sezione speciale dell' albo e devono rispettare i seguenti requisiti: i soci per almeno due terzi devono essere avvocati iscritti all'albo o avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; la maggioranza dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati; i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale ed i soci professionisti devono poter ricoprire la carica di amministratori.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti

Cordiali saluti

Bologna 13 09 2017

Revisori Legali dei Conti - Mediatori Professionisti - Revisori Enti Locali